

Struttura Accreditata con sede presso il Distretto 3: 481201 - 3C Centro Chimico Clinico s.r.l. Extrabudget anno 2020							
BRANCA SPECIALISTICA	PRESTAZIONI				VOLUME ANNUALE PRESTAZIONI		
	CODICE	DEFINIZIONE	TARIFFA EURO	TARIFFA SCONTATA 13%	NUMERO PRESTAZIONI CON SCONTO	IMPORTO EURO CON SCONTO	PRIORITA'
36 Ortopedia e traumatologia	89.7B.7	PRIMA VISITA ORTOPEDICA	€ 20,50	€ 17,84	400	€ 21.402,00	A
					400		B
					400		C
	89.01.G	VISITA ORTOPEDICA DI CONTROLLO	14,25	€ 12,40	290	€ 3.595,28	C
IMPORTO TOTALE PRESTAZIONI BRANCA 36 CONTRATTATE 2020						€ 24.997,28	
IMPORTO TOTALE EXTRABUDGET BRANCA 36 2020						€ 25.000,00	
BRANCA SPECIALISTICA	PRESTAZIONI				VOLUME ANNUALE PRESTAZIONI		
	CODICE	DEFINIZIONE	TARIFFA EURO	TARIFFA SCONTATA 13%	NUMERO PRESTAZIONI CON SCONTO	IMPORTO EURO CON SCONTO	PRIORITA'
37 - Ostetricia e ginecologia	89.26.1	PRIMA VISITA GINECOLOGICA	€ 20,50	€ 17,84	82	€ 1.462,88	A
					80	€ 1.427,20	B
					80	€ 1.427,20	C
	89.26.2	VISITA GINECOLOGICA DI CONTROLLO	€ 14,25	€ 12,40	80	€ 992,00	C
					120	€ 4.896,00	A
					120	€ 4.896,00	B
88.79.7	ECOGRAFIA TRANSVAGINALE	€ 46,90	€ 40,80	120	€ 4.896,00	C	
IMPORTO TOTALE PRESTAZIONI BRANCA 37 CONTRATTATE 2020						€ 19.997,28	
IMPORTO TOTALE EXTRABUDGET BRANCA 37 2020						€ 20.000,00	
IMPORTO TOTALE PRESTAZIONI MACROAREA BRANCHE A VISITA CONTRATTATE 2020						€ 104.988,02	
IMPORTO TOTALE EXTRABUDGET MACROAREA BRANCHE A VISITA 2020						€ 105.000,00	

Ai sensi del punto 9 della DGRV 1268/2019 e della DGRV 931/2020, il sopra riportato extrabudget 2020 è il risultato della contrattazione tra accreditato e Azienda sul presupposto della valutazione che, nell'ambito del territorio dell'Azienda 3, l'esecuzione delle prestazioni sanitarie nella presente scheda sono urgenti ed indifferibili, secondo le priorità indicate dal medico prescrittore. Il presente schema di extrabudget 2020 vale per l'intero anno 2020 e sostituisce integralmente quello precedentemente sottoscritto relativamente al primo semestre 2020. L'accreditato, con la sottoscrizione della presente scheda che è integrativa del budget contrattato per il 2020, si impegna ad eseguire, oltre a TUTTE le prestazioni contrattate in sede di sottoscrizione del budget contrattato per il 2020, anche le prestazioni sopraindicate.

L'apertura delle agende di extrabudget deve essere comunicata per tutto il 2020 in una quota equivalente ad almeno l'80% delle prestazioni previste nell'extrabudget concordato. Le gestioni delle agende sarà esclusivamente del cup.

Data: **12 OTT 2020**

Per Azienda ULSS 3 Serenissima

IL DIRETTORE SANITARIO
 DOTT. MICHELE TESSARIN

Data: **25 AGO 2020**

Per 3C Centro Chimico Clinico s.r.l.

Azienda ULSS n. 3 Serenissima
 Dott. Fabio Perina
 Direttore Amministrativo

3C Centro Chimico Clinico s.r.l.

Struttura Accreditata con sede presso il Distretto 3: 481201 - 3C Centro Chimico Clinico s.r.l. Extrabudget anno 2020							
MACROAREA: DIAGNOSTICA PER IMMAGINI							
BRANCA SPECIALISTICA	PRESTAZIONI				VOLUME ANNUALE PRESTAZIONI		
	CODICE	DEFINIZIONE	TARIFFA EURO/ TARIFFA MEDIA EURO	TARIFFA SCONTATA 13%	NUMERO PRESTAZIONI CON SCONTO	IMPORTO EURO CON SCONTO	PRIORITA'
69 Radiologia Diagnostica	87.17.4, 88.21.2, 88.21.3, 88.22.1, 88.22.2, 88.23.1, 88.23.2, 88.26.1, 88.26.2, 88.27.1, 88.27.2, 88.27.3, 88.28.1, 88.28.2, 88.21.1, 87.44.1, 87.43.3, 87.43.4, 87.43.5, 87.16.7	Radiologia convenzionale (muscolo scheletrica, torace etc) <u>esclusa mammografia</u>	€ 27,90	€ 24,27	200	€ 14.563,80	A
					200		B
					200		C
	88.93.4, 88.93.V, 88.94(A, S, B, D, G, F, E, 8)	Risonanze magnetiche	€ 217,75	€ 189,44	97	€ 54.748,88	A
					96		B
					96		C
	88.71.4, 88.74.1, 88.75.1, 88.76.1, 88.79.1, 88.79.3, 88.79.6	Esami ecografici	€ 111,65	€ 97,14	146	€ 42.545,35	A
					146		B
					146		C
	87.37.1, 87.37.2, 88.73.1, 88.73.2, 88.72.1; 88.73.2	Mammografia bilaterale e mono + eco mammaria bi e mono	€ 41,15	€ 35,80	123	€ 13.138,78	A
					122		B
					122		C
IMPORTO TOTALE PRESTAZIONI CONTRATTATE 2020						€ 124.996,82	
IMPORTO TOTALE EXTRABUDGET MACROAREA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 2020						€ 125.000,00	
MACROAREA: BRANCHE A VISITA							
BRANCA SPECIALISTICA	PRESTAZIONI				VOLUME ANNUALE PRESTAZIONI		
	CODICE	DEFINIZIONE	TARIFFA EURO	TARIFFA SCONTATA 13%	NUMERO PRESTAZIONI CON SCONTO	IMPORTO EURO CON SCONTO	PRIORITA'
08 Cardiologia	89.50	Elettrocardiogramma dinamico (HOLTER)	€ 67,05	€ 58,33	100	€ 17.500,05	A
					100		B
					100		C
	89.52	ELETTROCARDIOGRAMMA	€ 12,55	€ 10,92	100	€ 3.275,55	A
					100		B
					100		C
	88.72.2	ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo	€ 100,50	€ 87,44	100	€ 26.230,50	A
					100		B
					100		C
	89.7A.3	PRIMA VISITA CARDIOLOGICA	€ 35,05	€ 30,49	120	€ 10.520,26	A
					120		B
					105		C
89.01.3	VISITA CARDIOLOGICA DI CONTROLLO	€ 14,25	€ 12,40	199	€ 2.467,10	C	
IMPORTO TOTALE PRESTAZIONI BRANCA 08 CONTRATTATE 2020						€ 59.993,46	
IMPORTO TOTALE EXTRABUDGET BRANCA 08 2020						€ 60.000,00	

3C Centro Chimico
 Chimico S.p.A.

**Accordo contrattuale ex art. 17 l.r. n. 22 del 16.8.2002 ed art. 8 quinquies
d.lgs. 30.12.1992, n. 502 tra l'Azienda Ulss n. 3 Serenissima e l'erogatore
privato 3C Centro Clinico Chimico s.r.l. accreditato per funzioni esercitate in
regime ambulatoriale**

Premesso:

- che la società 3C Centro Clinico Chimico s.r.l. è soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività sanitaria per Assistenza specialistica ambulatoriale (Cod. B10/5) nelle specialità Medicina di Laboratorio Cardiologia Ortopedia e Traumatologia Ostetricia e Ginecologia e Radiologia diagnostica e Punto Prelievi (cod. B11) con provvedimento del Comune di Spinea n. 1 del 11/05/2016 rinnovata e valida fino al 2/05/2022 (per la sede di Spinea Via Roma n. 230) e del Comune di Martellago n. 22 del 15.2.2010 di cui è stato richiesto da ultimo rinnovo in data 29/11/2019 (per la sede di Maerne di Martellago, Via Manzoni n. 9/D) e che è titolare di accreditamento istituzionale in virtù della delibera della Giunta Regionale del Veneto adottata in data 14/08/2019 n. 1201, per l'erogazione delle seguenti funzioni esercitate in regime ambulatoriale per conto del SSR: 03 Medicina di Laboratorio, 08 Cardiologia, 36 Ortopedia e Traumatologia, 37 Ostetricia e Ginecologia, 69 Radiologia diagnostica e Punto di Prelievo;

- che, in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, di cui alle DGRV numeri 1765/2012 e s.m.i. e 2166/2017 e 1268/2019, è necessario avvalersi dell'attività di strutture private accreditate che operino per conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da

3C CENTRO CLINICO
CHIMICO S.R.L.

considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale;

- che, ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione sanitaria, il Direttore Generale dell'AULSS 3 Serenissima ha formulato la proposta di programmazione locale basata sulla rilevazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale, approvata dalla Regione;

- che ai sensi dell'art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'Ulss territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con le strutture private, di cui all'art. 8 *quinquies* del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche;

- che il presente accordo contrattuale è redatto in triplice copia, di cui una da trasmettere alla Segreteria Regionale per la Sanità a cura dell'Aulss;

- che in data 31/01/20 è stata richiesta alla Prefettura competente Informazione Antimafia ex art. 91 D. Lgs. 06/09/2011 n. 159 e s.m.i. e che si procede alla stipula del presente accordo contrattuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 co. 3 del D. Lgs. medesimo.

- che con nota regionale n. 483264 del 27/11/2018 è stato confermato "in capo alle Aziende" [...] UU.LL.SS. "la prosecuzione del pagamento diretto verso i soggetti accreditati fino al completamento del percorso operativo intrapreso dall'Azienda Zero".

- che con nota regionale n. 490124 del 30/11/2018 sono state "Richiamate le funzioni spettanti a Azienda Zero (art. 2 comma 1 l.r.

19/2016), in particolare la gestione di attività tecnico- specialistiche per il sistema e per gli enti del servizio sanitario riguardante le infrastrutture di tecnologia informatica, connettività, sistemi informativi e flussi dati in un’ottica di omogeneizzazione e sviluppo del sistema ICT”, è stata considerata “la determinazione degli indirizzi dell’Azienda Zero per l’anno 2018 (dgr n. 555/2018),” e con medesima nota la Regione del Veneto ha chiesto alle Aziende UU.LL.SS. di farsi promotrici presso le strutture private accreditate della possibilità, prevista dal comma 8 dell’articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, di individuare, dal 1 gennaio 2019 di Azienda Zero quale soggetto terzo per la trasmissione telematica al ministero dell’economia e finanza dei dati riguardanti l’erogazione di prestazioni specialistiche, prevedendo eventualmente tale modalità di delega negli accordi contrattuali;

- L. 145 del 30/12/2018 al l’art. 1 co. 536 prevede che “Tutte le strutture sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di un direttore sanitario iscritto all’albo dell’ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”;
- Quanto stabilito con del D.L. 17-03-2020 n. 18;
- Che con del D.L. 25-03-2020 n. 19 è stato dichiarato lo stato di emergenza;

Tutto ciò premesso

tra

L'Azienda Ulss n. 3 Serenissima (di seguito "Azienda") rappresentata dal
Direttore Generale Dr. Giuseppe Dal Ben con sede legale a Venezia Mestre in
via Don Tosatto n. 147, c.f. e p.i. 02798850273

e

la società 3C Centro Clinico Chimico s.r.l. con sede legale a Spinea in Via
Roma n. 230, c.f. e p.iva 00681020277 nella persona del sig. Da Tos
Francesco in qualità di Legale Rappresentante, il quale dichiara, consapevole
delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, di non
essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato (inclusi
sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle
parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di
contrarre con la P.A.

si conviene e si stipula il seguente

ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 – Tipologia e volume delle prestazioni

Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra
le parti in premessa, derivanti dalla erogazione di prestazioni sanitarie
ambulatoriali da parte dell'erogatore, con oneri a carico del Servizio sanitario
regionale nell'ambito delle funzioni accreditate, definite dall'Azienda
Sanitaria, come da allegato 1 al presente accordo, secondo una
calendarizzazione articolata in dodicesimi nell'arco dell'anno solare, fatte
salve le esigenze dettagliate dall'Aulss, con una fluttuazione massima del

3C CENTRO CLINICO
CHIMICO S.R.L.

20%.

Art. 1 bis – Emergenza COVID-19.

Il presente contratto recepirà tutta normativa specifica sia nazionale sia regionale conseguente allo stato di emergenza dichiarato con l'art. 1 del D.L. 25-03-2020 n. 19.

Art. 2 - Obblighi dell'erogatore

L'erogatore:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza nel rispetto delle classi di priorità;
- si impegna all'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo – contabile;
- si impegna in particolare all'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
 - o tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale, come eventualmente rimodulate previa consultazione tra le parti;
 - o verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;

3C CENTRO CLINICO
CHIMICO S.R.L.



- o incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo;
- o rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, ove sia autorizzato l'utilizzo del ricettario SSR;
- o compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
- o gestione unicamente attraverso il CUP dell'Ulss delle agende dell'erogatore, relativamente alle prestazioni di cui al presente accordo, purchè l'Ulss garantisca l'interscambio in tempo reale delle prenotazioni in agenda e di eventuali disdette e/o spostamenti, con inserimento delle prestazioni nell'agenda informatizzata del centro unico di prenotazione dell'azienda, compresa la movimentazione (compilazione, accettazione, produzione, trasmissione) di ricette digitali, nel rispetto delle regole di accesso prioritario alle prestazioni e delle regole di flessibilità definite dall'azienda, a garanzia della continuità assistenziale;
- o mantenimento ed adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
- o tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
- o sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti

dell'azienda, della Regione e del Ministero.

- si impegna ad osservare e ad adempiere a quanto previsto dall'art. 15 della L.R. 29-06-2012 n. 23 in materia di Trasparenza;
- altresì, ai sensi dell'art. 1, co. 125 della L. 124/2017, e con le modalità ivi indicate, pubblica nella nota integrativa le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti (intendendosi per tali qualsiasi somma erogata dalla PA e dagli enti assimilati che abbia natura di corrispettivo) e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni, pena la restituzione delle somme. L'erogatore si impegna ad inviare alla Azienda ULSS, entro 30 giorni dalla pubblicazione, estratto della nota integrativa del bilancio di esercizio a dimostrazione dell'avvenuto adempimento;
- si impegna ad adempiere a quanto previsto dalla Nota Regionale n. 132183 del 27/03/2015 avente ad oggetto "Decreto Ministeriale 2 novembre 2011 "De materializzazione della ricetta medica cartacea, di cui all'articolo 11, comma 16, del Decreto Legge n. 78 del 2010 (Progetto tessera sanitaria)". Entrata a regime della de materializzazione della ricetta S.S.N. (modello rosso) per la prescrizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale e laboratorio. Linee guida – aggiornamento." e s.m.i.;
- come previsto dalla Nota Regionale n. 490124 del 30/11/2018 e secondo le indicazioni operative fornite dalla Azienda Zero, può avvalersi della facoltà, prevista dal comma 8 dell'art. 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, di individuare Azienda Zero

medesima quale soggetto terzo per la trasmissione telematica al ministero dell'economia e finanza dei dati riguardanti l'erogazione di prestazioni specialistiche, impegnandosi fin d'ora a prestare apposita delega finalizzata all'invio dei dati;

- si impegna al rispetto della normativa nazionale e regionale relativa all'accesso diretto ed alla compartecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni della macroarea Diagnostica di Laboratorio.

- si impegna ad attenersi alla sospensione dell'erogazione delle prestazioni con codice 88.44.1 (ANGIO TC DELL'AORTA TORACICA), come previsto dalla Nota Regionale protocollo n. 78088 del 18/02/2020 e comunicato con nota dell'Azienda ULSS 3 Serenissima prot. n. 42879 del 10/03/2020.

Art. 3 – Obblighi dell'Azienda

L'Azienda:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;

- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo contrattuale ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa;

- effettua il pagamento delle competenze spettanti alla struttura privata accreditata entro il termine concordato tra le parti di 60 giorni dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. Il pagamento delle fatture non pregiudica il

3C CENTRO CLINICO
SALINICO S.R.L.

recupero delle somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;

- comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore.

Art. 4 – Durata dell'accordo

Il presente accordo ha durata annuale, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020. La revisione del Budget, in vigenza del presente accordo, potrà comportare la ridefinizione del contenuto dell'Allegato 1 e del relativo budget assegnato alla struttura.

Non è ammessa proroga automatica.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'erogatore, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'Azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.

Art. 5 Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto e decadenza

L'erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:

- a) l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'azienda,

3C CENTRO CLINICO
CHIRURGICO S.R.L.

la cessione del contratto a terzi non autorizzata, non produce effetti nei confronti dell'azienda, l'erogatore subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;

b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive – attuato previa acquisizione di parere favorevole del Direttore Generale dell'Aulss - (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc.) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione e all'Azienda Ulss territorialmente competente. L'Azienda Ulss si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, fornendo all'erogatore decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza;

c) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore previamente accertato dall'Azienda, determina l'avvio della procedura di revoca del provvedimento di accreditamento e la risoluzione di diritto del presente accordo contrattuale. Nel corso del procedimento per la revoca dell'accreditamento, il presente accordo contrattuale può essere sospeso dalla Regione anche su proposta dell'Aulss.

Visto altresì quanto dispone l'art. 9 co. 2 della L.R. n. 1 del 24/01/2020 "2.

Dopo il comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22,

è inserito il seguente: "3 bis. Lo schema tipo di accordo contrattuale tra

soggetto accreditato e Azienda ULSS prevede quale causa di risoluzione di

diritto il mancato rispetto degli impegni assunti con riferimento alla gestione

3C CENTRO CLINICO
CHIRURGIA

delle risorse assegnate e alle prestazioni concordate secondo quanto previsto dai provvedimenti della Giunta regionale.”, le parti si impegnano a recepire quanto ivi previsto, nonché ad integrare il presente contratto con quanto la Regione del Veneto prevederà.

Art. 6 – Adeguamento dell’accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali

Le parti assumono l’obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Art. 7 – Modifiche ed integrazioni all’accordo contrattuale

Eventuali modifiche od integrazioni al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione.

Art. 8 – Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Art. 9 – Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile ed alla normativa di settore.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite autorizzazione n. 23006 del 16/06/1999 integrata con prot. n. 0001221 del 09/01/2017 del Ministero delle Finanze – Dip. Delle Entrate – Ufficio delle Entrate di Venezia 2.

Per l’Azienda Ulss n. 3 Serenissima

Il Direttore Generale - Dr. Giuseppe Dal Ben

3C CENTRO CLINICO
CHIMICO S.R.L.

Contratto firmato digitalmente ai sensi di legge.

Per l'erogatore

3C CENTRO CLINICO
CHIMICO SRL



Il Legale Rappresentante

Venezia Mestre,

Allegato allo schema di Accordo Contrattuale
relativo al periodo dall'1/01/2020 al 31/12/2020

PRESTAZIONI in CONTRATTO
TRA AZIENDA Ulss 3 Serenissima E L'EROGATORE PRIVATO
ACCREDITATO 3C Centro Chimico Clinico s.r.l.


Lo schema seguente riassume le prestazioni sanitarie ambulatoriali che rientrano nel contratto tra Aulss e soggetto erogatore secondo il presente accordo

Struttura Accreditata con sede presso il Distretto 3: 481201 - 3C Centro Chimico Clinico s.r.l.
 Budget contrattato dall'01/01/2020 al 31/12/2020

MACROAREA: BRANCHE A VISITA

BRANCA SPECIALISTICA	PRESTAZIONI		VOLUME ANNUALE PRESTAZIONI			
	CODICE	DEFINIZIONE	TARIFFA EURO	NUMERO PRESTAZIONI	IMPORTO EURO	PRIORITA'
08 Cardiologia	89.50	Elettrocardiogramma dinamico (HOLTER)	€ 67,05	350	€ 23.467,50	A
				200	€ 13.410,00	B
				200	€ 13.410,00	C
	89.52	ELETTROCARDIOGRAMMA	€ 12,55	300	€ 3.765,00	A
				180	€ 2.259,00	B
				180	€ 2.259,00	C
	88.72.2	ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo	€ 100,50	650	€ 65.325,00	A
				554	€ 55.677,00	B
				500	€ 50.250,00	C
	89.7A.3	PRIMA VISITA CARDIOLOGICA	€ 35,05	500	€ 17.525,00	A
				200	€ 7.010,00	B
				200	€ 7.010,00	C
89.01.3	VISITA CARDIOLOGICA DI CONTROLLO	€ 14,25	600	€ 8.550,00	C	
IMPORTO TOTALE PRESTAZIONI BRANCA 08 CONTRATTATE PER IL 2020					€ 269.917,50	
IMPORTO TOTALE BUDGET 2020 ASSEGNATO ALLA BRANCA 08					€ 270.000,00	
BRANCA SPECIALISTICA	PRESTAZIONI		VOLUME ANNUALE PRESTAZIONI			
	CODICE	DEFINIZIONE	TARIFFA EURO	NUMERO PRESTAZIONI	IMPORTO EURO	PRIORITA'
36 Ortopedia e traumatologia	89.7B.7	PRIMA VISITA ORTOPEDICA	€ 20,50	554	€ 11.357,00	A
				350	€ 7.175,00	B
				350	€ 7.175,00	C
	89.01.G	VISITA ORTOPEDICA DI CONTROLLO	€ 14,25	300	€ 4.275,00	C
IMPORTO TOTALE PRESTAZIONI BRANCA 36 CONTRATTATE PER IL 2020					€ 29.982,00	
IMPORTO TOTALE BUDGET 2020 ASSEGNATO ALLA BRANCA 36					€ 30.000,00	
BRANCA SPECIALISTICA	PRESTAZIONI		VOLUME ANNUALE PRESTAZIONI			
	CODICE	DEFINIZIONE	TARIFFA EURO	NUMERO PRESTAZIONI	IMPORTO EURO	PRIORITA'
37 Ostetricia e ginecologia	89.26.1	PRIMA VISITA GINECOLOGICA	€ 20,50	200	€ 4.100,00	A
				200	€ 4.100,00	B
				200	€ 4.100,00	C
	89.26.2	VISITA GINECOLOGICA DI CONTROLLO	€ 14,25	180	€ 2.565,00	C
				200	€ 9.380,00	A
	88.79.7	ECOGRAFIA TRANSVAGINALE	€ 46,90	180	€ 8.442,00	B
				180	€ 8.442,00	C
IMPORTO TOTALE PRESTAZIONI BRANCA 37 CONTRATTATE PER IL 2020					€ 41.129,00	
IMPORTO TOTALE BUDGET 2020 ASSEGNATO ALLA BRANCA 37					€ 51.000,00	
IMPORTO TOTALE PRESTAZIONI MACROAREA BRANCHE A VISITA					€ 341.028,50	
IMPORTO TOTALE BUDGET 2020 ASSEGNATO ALLA MACROAREA BRANCHE					€ 351.000,00	

3C CENTRO CLINICO
 CHIMICO SRL



Struttura Accreditata con sede presso il Distretto 3: 481201 - 3C Centro Chimico Clinico s.r.l.
 Budget contrattato dall'01/01/2020 al 31/12/2020

MACROAREA: RADIOLOGIA DIAGNOSTICA

BRANCA SPECIALISTICA	PRESTAZIONI					VOLUME ANNUALE PRESTAZIONI		
	CODICE	DEFINIZIONE	TARIFFA EURO/TARIFA MEDIA EURO	SCONTO APPLICATO	TARIFFA SCONTATA*	NUMERO PRESTAZIONI	IMPORTO EURO	PRIORITA'
69 Radiologia diagnostica	88.21.1, 88.22.2, 88.23.1, 88.23.2, 88.26.1, 88.26.2, 88.27.1, 88.27.2, 88.27.3, 88.28.1, 88.28.2, 88.31.1	Radiologia convenzionale (muscolo scheletrica, torace etc) esclusa mammografia	€ 27,90	3%	€ 27,06	280	€ 7.577,64	A
						210	€ 5.683,23	B
						210	€ 5.683,23	C
	88.71.4	DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO.	€ 30,65	3%	€ 29,73	180	€ 5.351,49	A
						135	€ 4.013,62	B
						135	€ 4.013,62	C
	88.79.1.-6.-3.-9	ECO PARTI MOLLI - ECOGRAFIA SCROTALE-ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA E	€ 33,45	3%	€ 32,45	320	€ 10.382,88	A
						240	€ 7.787,16	B
						240	€ 7.787,16	C
	88.74.1* - 88.75.1*	ECOGRAFIA DELL' ADDOME SUPERIORE/INFERIORE	€ 78,15	3%	€ 75,81	600	€ 45.483,30	A
						450	€ 34.112,48	B
						450	€ 34.112,48	C
	88.76.1	ECOGRAFIA DELL'ADDOME COMPLETO	€ 111,65	3%	€ 108,30	600	€ 64.980,30	A
						450	€ 48.735,23	B
						450	€ 48.735,23	C
	88.93.V-4	RM DEL RACHIDE CERVICALE.- RM DEL RACHIDE LOMBOSACRALE.	€ 217,75	3%	€ 211,22	280	€ 59.140,90	A
						210	€ 44.355,68	B
						210	€ 44.355,68	C
	88.94.B-D-F-6	COXOFEMORALE - GINOCCHIO - PIEDE - CAVIGLIA	€ 192,10	3%	€ 186,34	320	€ 59.627,84	A
	88.94.4-6-6-9	RM MANO - SPALLA - GOMITO - POLSO				240	€ 44.720,88	B
						240	€ 44.720,88	C
87.37.1, 87.37.2, 88.73.1, 88.73.2, 88.72.1; 88.73.2	Mammografia bilaterale e mono + eco mammaria bi e mono	€ 31,05	3%	€ 30,12	800	€ 24.094,80	A	
					600	€ 18.071,10	B	
					600	€ 18.071,10	C	
IMPORTO TOTALE PRESTAZIONI BRANCA 69 CONTRATTATE PER IL 2020							€ 691.597,88	
IMPORTO TOTALE BUDGET 2020 ASSEGNATO ALLA MACROAREA RADIOLOGIA DIAGNOSTICA							€ 691.727,00	

*Lo sconto verrà applicato sulla tariffa effettiva

L'erogatore deve garantire OGNI GIORNO DELLA SETTIMANA DAL LUNEDI' AL VENERDI' (EV. SABATO) apertura delle agende dedicate alle RX SCHELETRICHE consentendo l'accesso libero, con contestuale registrazione a Cup, per la prestazione 87.44.1 RX TORACE



3C Centro Chimico Clinico s.r.l.

L'erogatore si impegna al rispetto della normativa relativa al governo delle liste di attesa; le prestazioni che sono di interesse per i criteri di appropriatezza prescrittiva saranno prenotate dal CUP (ad esempio, per le RM articolari e rachide nei pazienti >65 anni, la prenotazione dovrà essere gestita dal CUP per garantire l'ottemperanza delle indicazioni del DDR n.1 del 2/01/2018).

Il presente budget è finalizzato all'erogazione di prestazioni in attuazione delle previsioni di cui alle DGRV numeri 1765/2012, 2201/2012 e 2166/2017 e loro eventuali modifiche ed integrazioni.

Il servizio deve essere garantito per l'intero periodo dell'anno. Qualsiasi variazione potrà avvenire solo previa autorizzazione da parte dell'Azienda sanitaria.

L'apertura delle agende deve essere comunicata per tutto il 2020 in una quota equivalente ad almeno l'80% delle prestazioni previste nel budget concordato. Le gestione delle agende sarà esclusivamente del cup.

Struttura Accreditata con sede presso il Distretto 3: 481201 - 3C Centro Chimico Clinico s.r.l. Budget contrattato dall'01/01/2020 al 31/12/2020					
MACROAREA: MEDICINA DI LABORATORIO					
BRANCA SPECIALISTICA	PRESTAZIONI			VOLUME ANNUALE PRESTAZIONI	
	CODICE	DEFINIZIONE		NUMERO PRESTAZIONI	IMPORTO EURO
03 Medicina di Laboratorio	//	TUTTE LE PRESTAZIONI		//	//
IMPORTO TOTALE BUDGET 2020 ASSEGNATO ALLA MACROAREA MEDICINA DI LABORATORIO					€ 308.068,03

L'erogatore privato accreditato è consapevole che la prosecuzione del rapporto contrattuale in essere è condizionato al rispetto della normativa nazionale e regionale relativa all'accesso diretto ed alla compartecipazione alla spesa sanitaria.

Data: _____ Per Azienda ULSS 3 Serenissima

Data: _____ Per 3C Centro Chimico
Clinico s.r.l.

Si dichiara, altresì, che la rete a cui afferisce il suddetto laboratorio rispetta i criteri oggettivi di soglia minima di attività e di modello di "rete" così come indicati dalla DGRV n. 1923 del 23/12/2015 e atti ivi citati.

Data: _____ Per 3C Centro Chimico
Clinico s.r.l.


 3C CENTRO CLINICO
 CHIMICO S.R.L.


 3C CENTRO CLINICO
 CHIMICO S.R.L.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 931 del 09 luglio 2020

DGR n. 2166 del 29 dicembre 2017 e s.m.i. inerente l'assegnazione di budget degli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali anno 2020 e DGR n. 597 del 28 aprile 2017 e s.m.i. inerente i tetti di spesa e volumi di attività degli erogatori ospedalieri privati accreditati: rimodulazione di budget e riconoscimento di quote extra budget per l'anno 2020, e ulteriori disposizioni.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento, in considerazione del parere della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) espresso nella seduta del 22 giugno 2020, si autorizzano le rimodulazioni di budget isorisorse tra branche specialistiche e il riconoscimento di quote di extra budget, per l'anno 2020 a favore di strutture private accreditate rispetto a quanto assegnato dalla DGR n. 2166 del 29 dicembre 2017 e s.m.i. e dalla DGR n. 597 del 28 aprile 2017 e s.m.i..

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Delibera della Giunta Regionale n. 2166 del 29 dicembre 2017 e ss.mm.ii. ha assegnato i budget per il triennio 2018-2020 agli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali di ciascuna Azienda ULSS, sulla base del fabbisogno di prestazioni rilevato in ogni Distretto.

La Delibera della Giunta Regionale n. 597 del 28 aprile 2017 ha assegnato i tetti di spesa e i volumi di attività per il triennio 2017-2019 per l'assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale degli erogatori ospedalieri privati accreditati, attualmente vigente per l'espressa previsione del regime di proroga.

Entrambe le delibere hanno previsto che la Giunta Regionale, previo parere della Commissione Regionale Investimenti Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) e su proposta motivata dei Direttori Generali delle Aziende ULSS interessate, possano autorizzare variazioni di budget e quote di extra budget per i singoli erogatori accreditati.

L'assegnazione delle quote di extra budget a favore degli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali è subordinata all'applicazione di uno sconto sulle prestazioni erogate pari al 13% delle tariffe del vigente Nomenclatore Tariffario Regionale, mentre con riferimento agli erogatori ospedalieri privati accreditati le quote di extra budget sono soggette alla riduzione tariffaria di almeno il 10%.

Oltre quanto sopra descritto deve essere data evidenza della particolare situazione emergenziale, causata da COVID-19, che ha interessato tutto il territorio nazionale ed in particolare modo il Veneto, a partire dallo stato di emergenza dichiarato, per sei mesi - sulla base della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 - con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

Merita, altresì, ricordare che la contingenza esterna dell'emergenza sanitaria da COVID-19 ha determinato la necessità di sospensione delle attività sanitarie ordinarie; in particolare la circolare del Ministero della Salute concernente le "Linee di indirizzo per la rimodulazione dell'attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19" ha disposto in merito alle attività di ricovero ed ambulatoriali procrastinabili e non procrastinabili.

Per quanto riguarda il Veneto, con nota prot. n. 120472 del 13 marzo 2020, è stata prevista la sospensione di alcune attività programmate di degenza e dell'attività ambulatoriale delle strutture pubbliche e private accreditate, ad eccezione delle prestazioni prioritarizzate come U e B, mantenendo nel contempo tutte le prestazioni che rivestivano un carattere di emergenza/urgenza. Con nota prot n. 154295 del 14 aprile 2020, veniva prorogata la suddetta sospensione sino al 3 maggio 2020.

Successivamente, a far data dal 4 maggio 2020, è stata disposta la riapertura delle attività sanitarie ordinarie nel territorio della nostra Regione, nel rispetto delle linee guida all'uopo emanate atte a contenere il rischio di ripresa di focolai epidemici da COVID-19, mediante misure di prevenzione e protezione di tutti i soggetti che afferiscono alle strutture sanitarie, per esigenze di salute, di lavoro o di carattere sociale.

Nell'ambito dell'assistenza ambulatoriale specialistica la sospensione dell'attività ordinaria unitamente, alla sua ripresa, all'esigenza di ridefinire le modalità organizzative ed i tempi di erogazione delle prestazioni - per la necessità di evitare fenomeni di affollamento e di garantire il triage anamnestico, la vestizione e svestizione con gli adeguati DPI e la sanificazione ambientale - ha determinato in tutte le Aziende Ulss del Veneto l'esigenza di effettuare una rivalutazione del fabbisogno assistenziale cui fare fronte anche in sinergia con gli erogatori privati accreditati al fine di garantire il rispetto dei tempi di attesa.

Pertanto, le Aziende Ulss hanno presentato richieste di autorizzazione per la rimodulazione isorisorse dei budget tra le branche specialistiche e per l'assegnazione di quote extra budget nei confronti dei singoli erogatori privati accreditati, con le note di seguito riportate:

Azienda Ulss 1 Dolomiti nota acquisita agli atti con prot. n. 233825 del 15/06/2020;

Azienda Ulss 2 Marca trevigiana note acquisite agli atti con prot. n. 21242 del 16/01/2020, prot. n. 21177 del 16/01/2020, prot. n. 231518 del 12/06/2020 e prot. n. 231970 del 12/06/2020;

Azienda Ulss 3 Serenissima nota acquisita agli atti con prot. n. 229698 del 11/06/2020;

Azienda Ulss 4 Veneto orientale nota acquisita agli atti con prot. n. 237421 del 17/06/2020;

Azienda Ulss 5 Polesana nota acquisita agli atti con prot. n. 232106 del 12/06/2020;

Azienda Ulss 6 Euganea note acquisite agli atti con prot. n. 70760 del 13/02/2020, prot. n. 220031 del 4/06/2020 e prot. n. 237266 del 17/06/2020;

Azienda Ulss 7 Pedemontana note acquisite agli atti con prot. n. 234791 del 15/06/2020 e prot. n. 241345 del 19/06/2020;

Azienda Ulss 8 Berica note acquisite agli atti con prot. n. 242210 del 19/06/2020 e prot. n. 242288 del 19/06/2020;

Azienda Ulss 9 Scaligera nota acquisita agli atti con prot. n. 236695 del 16/06/2020 (con precisazioni pervenute via mail nelle date 23, 24, 25 e 26 giugno 2020).

In data 2 marzo 2020 e 22 giugno 2020 la CRITE ha esaminato le suddette richieste e ha espresso parere favorevole, come di seguito riportato:

"In aggiunta a quanto già espresso nella seduta del 02 marzo u.s. in merito all'Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana (rimodulazione budget Blue Medical Center S.r.l.; extra budget di € 100.000,00= per lo Studio Radiologico di Mogliano Veneto S.r.l. ed extra budget di € 300.000,00= al Poliambulatorio Marca Trevigiana del G.V.D.R. S.r.l.) e all'Azienda Ulss n. 6 Euganea (extra budget di € 1.250.000 con relative prescrizioni), la Commissione esprime parere favorevole alle rimodulazioni e all'assegnazione di quote di extra budget per l'annualità 2020 come da allegato.

La Commissione precisa, altresì, che le quote di extra budget non sono assegnate in presenza di contenziosi con l'Azienda e che restano esclusi i riconoscimenti di budget con riguardo alle attività progettuali.

Si precisa, inoltre, con riguardo alla richiesta dell'Azienda Ulss n. 6 Euganea prot. n. 82258 del 15/06/2020, che la Casa di Cura Villa Maria S.p.a. non ha valenza sovra-distrettuale".

Prendendo atto del citato parere della CRITE, si propone con il presente provvedimento di autorizzare per l'anno 2020 l'assegnazione di quote di extra budget così come dettagliato nell'**Allegato A**, parte integrante della presente delibera, la rimodulazione isorisorse del budget tra le branche specialistiche così come dettagliato nell'**Allegato B**, anch'esso parte integrante della presente delibera.

Si dà evidenza che rispetto alle richieste formulate delle Aziende Ulss, con le note sopra espressamente riportate, la CRITE non ha espresso parere favorevole alla richiesta dell'Azienda Ulss 6, di cui alla nota acquisita agli atti con prot. 237266 del 17 giugno 2020, relativamente all'assegnazione alla Casa di Cura Abano Terme di un extra budget pari ad euro 50.000,00 per la branca specialistica "ortopedia" e relativamente all'assegnazione alla società GVRD di un extra budget complessivo pari ad euro 100.000,00 (50.000,00 a GVRD srl Centro Fisioterapico Padovano - distretto 1, 50.000,00 a GVRD srl Fisioguizza - distretto 2) per le attività progettuali riabilitative rivolte a pazienti affetti da linfedema.

L'assegnazione delle quote di extra budget è subordinata alla contrattazione, in sede di accordo contrattuale tra le Aziende sanitarie e gli erogatori privati accreditati, del 100% della tipologia e del volume delle prestazioni nonché, come previsto dalle deliberazioni n. 2166/2017 e n. 597/2017, all'applicazione di uno sconto sulle tariffe del vigente Nomenclatore Tariffario

Regionale.

Si precisa, inoltre, che l'importo corrispondente allo sconto sulle prestazioni contrattate dovrà a sua volta essere utilizzato per l'acquisto, sempre dallo stesso erogatore beneficiario, di ulteriori prestazioni specialistiche ambulatoriali finalizzate a far fronte alle situazioni di criticità nel rispetto dei tempi di attesa.

Va ricordato che l'osservanza del tetto di spesa, individuato con apposito atto giuntale, rappresenta un vincolo ineludibile e costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il Servizio Sanitario Regionale può erogare e acquistare da ciascun erogatore privato accreditato. Pertanto l'assegnazione delle quote di extra budget deve essere funzionale all'acquisto di prestazioni aggiuntive per sopperire a situazioni eccezionali e/o al verificarsi di particolari condizioni di criticità nel rispetto delle liste d'attesa.

In virtù del necessario rapporto fiduciario che si instaura nell'affidamento di un pubblico servizio ad un soggetto terzo, si propone di incaricare le Aziende Ulss, in sede di contrattazione delle quote di extra budget, alla verifica, ferma la prioritaria valutazione sull'eventuale urgenza e indifferibilità delle prestazioni sanitarie da erogare con le quote di extra budget proposte dal presente provvedimento, della insussistenza di cause giudiziarie da parte degli erogatori privati accreditati avverso la Regione del Veneto e/o l'Azienda sanitaria. Nell'ipotesi in cui vi siano contenziosi in essere le Aziende, sentiti i legali incaricati del patrocinio per Regione e/o Azienda, possono sospendere la contrattazione dell'extra budget fino alla risoluzione dei contenziosi stessi.

Inoltre, con il presente provvedimento, si propone di integrare la deliberazione n. 2166/2017 con la seguente disposizione:

"Al fine di assicurare agli erogatori privati la possibilità di programmare la propria attività senza soluzione di continuità, nell'ipotesi di non approvazione, entro il 31 dicembre 2020, della delibera della Giunta Regionale per la determinazione dei tetti di spesa e dei volumi di attività per il periodo successivo, si intende provvisoriamente prorogato il presente provvedimento fino all'adozione della nuova deliberazione. I budget per ogni mese di "vacatio" saranno pari ad un dodicesimo dei budget assegnati all'erogatore privato con il presente atto".

Per la medesima finalità, fatto salvo diverse disposizioni che saranno assunte con provvedimento giuntale, si propone che quanto previsto con la presente deliberazione e con le precedenti deliberazioni n. 496 del 21 aprile 2020 e n. 211 del 18 febbraio 2020, si intenda provvisoriamente prorogato per l'anno 2021. Gli extra budget per ogni mese di "vacatio" saranno pari ad un dodicesimo dell'extra budget annuale. Si precisa che anche gli extra budget assegnati con delibera n. 1268/2019, riferiti al 2019 e 2020, sono oggetto dell'eventuale proroga di cui al precedente paragrafo.

Si evidenzia che quanto disposto con i due paragrafi che precedono rende uniforme ed omogeneo il sistema di determinazione dei budget nei confronti degli erogatori privati accreditati, operanti in ambito sanitario, e garantisce maggiore certezza preventiva di tutte le risorse massime assegnate agli erogatori privati e conseguentemente certezza di spesa massima da parte delle Aziende Ulss e da parte dell'Amministrazione regionale.

Come indicato nel citato parere della CRITE si precisa che la Casa di Cura Villa Maria S.p.a. non ha valenza sovra-distrettuale.

Infine, per quanto riguarda l'Azienda Ulss 9 Scaligera, a parziale modifica ed integrazione di quanto disposto con la deliberazione n. 1268 del 3 settembre 2019, Allegato I, si specifica che la quota di extra budget pari ad euro 350.000,00, viene ripartita tra le branche specialistiche così come espressamente indicato nell'**Allegato C**, parte integrante del presente atto.

Si dà atto che gli oneri di cui al presente provvedimento trovano copertura finanziaria nell'ambito delle quote provenienti dalla ripartizione delle risorse del Fondo Sanitario Regionale che sono assegnate annualmente alle Aziende Ulss a titolo di finanziamento indistinto per l'erogazione dei LEA con appositi provvedimenti della Giunta Regionale. Tali finanziamenti sono erogati attraverso l'Azienda Zero di cui alla legge regionale del 25 ottobre 2016.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ed i susseguenti atti nazionali e regionali in materia di emergenza legata al nuovo Coronavirus SARS-CoV-2

VISTA la DGR n. 597 del 28 aprile 2017 e s.m.i.;

VISTA la DGR n. 2166 del 29 dicembre 2017 e s.m.i.;

VISTA la DGR n. 1268 del 3 settembre 2019 e s.m.i.;

VISTA la DGR n. 211 del 18 febbraio 2020;

VISTA la DGR n. 496 del 21 aprile 2020;

VISTO l'art. 2 comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare le disposizioni e i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente provvedimento;
2. di prendere atto del parere espresso dalla Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nelle sedute del 2 marzo e del 22 giugno 2020;
3. di autorizzare, per l'anno 2020, l'assegnazione di quote di extra budget così come dettagliato nell'**Allegato A**, parte integrante del presente atto;
4. di approvare la rimodulazione isorisorse del budget tra le branche specialistiche così come dettagliato nell'**Allegato B**, parte integrante del presente atto;
5. di dare atto che gli oneri derivanti dal punto 4 del presente deliberato non comportano spese a carico del bilancio regionale.
6. di specificare, a parziale modifica ed integrazione della deliberazione n. 1268 del 3 settembre 2019, Allegato I, che nei confronti dell'Azienda Ulss 9 Scaligera la quota di extra budget pari ad euro 350.000,00, viene ripartita tra le branche specialistiche così come espressamente indicato nell'**Allegato C**, parte integrante del presente atto;
7. di integrare la deliberazione n. 2166 del 29 dicembre 2017 con la seguente disposizione:

"Al fine di assicurare agli erogatori privati la possibilità di programmare la propria attività senza soluzione di continuità, nell'ipotesi di non approvazione, entro il 31 dicembre 2020, della delibera della Giunta Regionale per la determinazione dei tetti di spesa e dei volumi di attività per il periodo successivo, si intende provvisoriamente prorogato il presente provvedimento fino all'adozione della nuova deliberazione. I budget per ogni mese di "vacatio" saranno pari ad un dodicesimo dei budget assegnati all'erogatore privato con il presente atto.";
8. di approvare che gli extra budget assegnati con il presente atto e con le deliberazioni n.1268/2019, 496/2020 e 211/2020, si intendano provvisoriamente prorogati per l'anno 2021 fino all'adozione della nuova deliberazione. Gli extra budget per ogni mese di "vacatio" saranno pari ad un dodicesimo dell'extra budget annuale;
9. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura finanziaria nell'ambito delle quote provenienti dalla ripartizione delle risorse del Fondo Sanitario Regionale che sono assegnate annualmente alle Aziende Ulss a titolo di finanziamento indistinto per l'erogazione dei LEA con appositi provvedimenti della Giunta Regionale. Tali finanziamenti sono erogati attraverso l'Azienda Zero di cui alla legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016;
10. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria - LEA, dell'esecuzione del presente atto;
11. di incaricare il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica;
12. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.